

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri
modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario

Titoli e partecipazioni



16 settembre 2005

Sostituisce il principio n. 20 del settembre 1996

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale nella disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

* * * * *

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

INDICE

SCOPO E CONTENUTO.....	1
TITOLI E PARTECIPAZIONI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	2
1. Premessa	2
2. Significato.....	3
2.1. Titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.....	3
2.2. Titoli e partecipazioni immobilizzate.....	3
3. Classificazione	4
3.1. Titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni.....	4
3.2. Titoli e partecipazioni immobilizzati.....	5
4. Valutazione	6
4.1. Titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni.....	6
4.2. Titoli e partecipazioni immobilizzate.....	6
5. Informazioni richieste nella nota integrativa	7
5.1. Titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni.....	7
5.2. Titoli e partecipazioni immobilizzate.....	7
PRINCIPI CONTABILI.....	9
I. Titoli	9
1. Definizione e classificazione.....	9
2. Iscrizione in bilancio dei titoli immobilizzati.....	10
3. Il premio o l'onere per il sottoscrittore. Lo scarto di negoziazione	11
4. Definizione e iscrizione in bilancio delle obbligazioni proprie	13
5. Il funzionamento in contabilità del conto titoli immobilizzati.....	13
6. La valutazione al costo dei titoli immobilizzati.....	14
6.1. Il criterio del costo e suo significato	14
6.2. La svalutazione rispetto al costo d'acquisto: la perdita durevole di valore.....	14
6.3. Il ripristino di valore	16
6.4. Il cambiamento di destinazione	17
7. La valutazione dei titoli non immobilizzati	17
7.1. Il costo dei titoli e delle partecipazioni non immobilizzati	17
7.2. Il valore di realizzazione.....	18
8. Le informazioni complementari da inserire nella nota integrativa.....	20
8.1. Titoli immobilizzati	20
8.2. Titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	20
II. Partecipazioni immobilizzate	21
1. Definizione e classificazione.....	21
1.1. Partecipazioni in società controllate e collegate e in società equiparabili alle collegate	21
1.2. Partecipazioni immobilizzate non qualificate	21
3. La valutazione al costo delle partecipazioni immobilizzate.....	23
3.1. Il criterio del costo e il suo significato.....	23
3.2. Gli aumenti di capitale a pagamento e gratuiti, le riduzioni di capitale. I diritti d'opzione	23
3.3. Il costo nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate non qualificate	24
3.4. Il costo nella valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate.....	25
3.5. I limiti del costo per le imprese controllate e collegate.....	25
3.6. La svalutazione rispetto al costo d'acquisto: la perdita durevole di valore.....	26
3.7. Il ripristino di valore	29
3.8. Il cambiamento di destinazione	29
4. Le rivalutazioni delle partecipazioni immobilizzate	30
4.1. Le rivalutazioni previste da leggi speciali.....	30
4.2. Le rivalutazioni economiche (non ai sensi di leggi speciali).....	31
5. Le informazioni (complementari) da inserire nella nota integrativa.....	31
6. Informazioni da inserire nella relazione sulla gestione.....	32
III. Azioni proprie	33
1. Definizione e classificazione.....	33

2. <i>Iscrizione in bilancio e valutazione</i>	34
Annullamento	34
Realizzo	35
Valutazioni	35

SCOPO E CONTENUTO

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del Principio contabile 20, emanato nel settembre 1996, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 era stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio è stata ora modificata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366. I Principi contabili direttamente interessati dalle modifiche legislative suddette sono stati aggiornati per riflettere tali cambiamenti specificamente esposti nel Principio contabile OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento allo stesso.

Il presente Principio riedito riporta, dunque, le modifiche rese necessarie per coordinarne il testo con le regole contabili indicate nel principio OIC 1 e nell'Appendice di aggiornamento all'OIC 1.

Dal Principio contabile 20 del settembre 1996 sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i principi contabili internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, numerosi principi contabili internazionali sono stati oggetto di modifica. Al riguardo, l'OIC si fa parte attiva nell'elaborazione di proposte di modifiche da apportare alla disciplina civilistica del bilancio, finalizzate anche al recepimento delle norme comunitarie in materia di armonizzazione con i principi contabili internazionali e destinate alle imprese che non sono tenute alla applicazione dei principi contabili internazionali. La finalizzazione di tali proposte e il loro eventuale recepimento da parte del legislatore nell'ordinamento civilistico nazionale richiederà un conseguente riesame del presente Principio contabile.

Il presente Principio ha lo scopo di definire i principi contabili, formulati nel contesto di un sistema contabile tradizionale a valori storici, relativi alla rilevazione, valutazione e rappresentazione nel bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi non finanziari delle seguenti attività finanziarie:

- a) partecipazioni
- b) altri titoli
- c) azioni proprie.

Per “partecipazioni” si intendono investimenti nel capitale di altre imprese. La partecipazione al capitale di una Società per azioni è rappresentata da titoli azionari.

Per “altri titoli” si intendono titoli del debito pubblico emessi da Stati sovrani ed obbligazioni emesse da enti pubblici o da società.

Per “azioni proprie” si intendono investimenti che una Società per azioni effettua nei titoli azionari da essa stessa emessi.

Esula da questo documento la trattazione della valutazione con il metodo del patrimonio netto (equity method), oggetto del Principio contabile 21 *Il metodo del patrimonio netto*, quella degli strumenti finanziari assimilabili ai titoli in quanto da essi derivati (ad es. i cosiddetti titoli sintetici), nonché quella degli strumenti finanziari partecipativi introdotti con la riforma del diritto societario.

Esula altresì da questo documento la trattazione dell'aspetto connesso alle fluttuazioni nei tassi di cambio di titoli espressi in moneta estera, per il quale si rimanda al Principio contabile 26 *Operazioni e partite in moneta estera*.

TITOLI E PARTECIPAZIONI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

1. Premessa

Il Codice Civile prevede, all'art. 2424, che nell'attivo dello stato patrimoniale siano separatamente classificate partecipazioni, titoli ed azioni proprie a seconda che tali voci costituiscono o meno per l'impresa immobilizzazioni finanziarie. Nell'ambito sia delle immobilizzazioni sia dell'attivo circolante le partecipazioni devono essere ulteriormente distinte a seconda dell'intensità del legame partecipativo (imprese controllate, collegate ed altre).

I criteri civilistici di valutazione sono, in base all'art. 2426, diversi in relazione ad attività finanziarie immobilizzate ed attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Le prime devono essere iscritte al costo di acquisto e rettificare in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore, ripristinando, in tutto o in parte, il costo qualora successivamente vengano meno i motivi della rettifica. Inoltre le immobilizzazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate, in alternativa al criterio del costo, secondo il metodo del patrimonio netto¹.

Titoli, partecipazioni ed azioni proprie che non costituiscono immobilizzazioni devono invece essere valutati al minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento

¹ Art. 2426: "Criteri di valutazione. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
(*omissis*);

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-bis .

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato in bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
(*omissis*)

8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole".

del mercato. Anche in questo caso le svalutazioni devono essere annullate se successivamente sono venuti meno i motivi che le avevano causate².

Fatte queste sintetiche premesse, nel seguito di questo Principio sono analizzate in maggior dettaglio le disposizioni del codice civile ed enunciati i principi contabili per la rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio di titoli, partecipazioni ed azioni proprie.

La trattazione esaminerà separatamente i titoli, le partecipazioni, le azioni proprie non immobilizzate rispetto a quelle immobilizzate, avuto riguardo ai corrispondenti differenti criteri di classificazione e di valutazione.

2. Significato

2.1. Titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

Il legislatore non precisa il significato di partecipazioni e titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie; esso è ricavabile *a contrariis* dalla definizione di titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. A tal fine si rimanda al punto seguente di questo Principio.

Ciò che conta al fine di qualificare un'attività finanziaria come componente dell'attivo circolante, piuttosto che come immobilizzazione, è la facoltà che l'impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato o di smobilizzo per fronteggiare altre esigenze aziendali. Non è tuttavia necessario che lo smobilizzo avvenga entro un breve periodo, in quanto esso è in funzione dell'andamento del mercato o delle necessità finanziarie dell'impresa.

Per questi motivi non è obbligatorio che l'intero importo di una partecipazione o di un titolo sia classificato come circolante o come immobilizzazione in quanto un'impresa può decidere di mantenere una parte dei titoli (per esempio un pacchetto di controllo di una partecipazione) durevolmente investita e considerare l'altra parte come liberamente negoziabile.

2.2. Titoli e partecipazioni immobilizzate

Con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie l'art. 2424, che dispone lo schema di stato patrimoniale, prevede al punto III, sotto il titolo "Immobilizzazioni finanziarie", le seguenti classi di valori:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate³

² Art. 2426: "Criteri di valutazione.

9) le rimanenze i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono scritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minore valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione".

³ Art. 2359: Società controllate e collegate. Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllante, a società fiduciarie a persone interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

- b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) altre imprese
- 2) crediti (dettagliati come le partecipazioni)
 - 3) altri titoli
 - 4) azioni proprie.

Sul significato di immobilizzazione finanziaria il legislatore nell'art. 2424-*bis* precisa: “Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni”.

Per il codice civile sono perciò immobilizzazioni finanziarie:

- i titoli destinati, per decisione degli organi amministrativi della società, ad investimento durevole;
- le partecipazioni destinate, per decisione degli organi amministrativi della società ad investimento durevole;
- per presunzione di legge, le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Trattasi invero di presunzione non assoluta (*iuris tantum*); infatti partecipazioni superiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell'attivo circolante se sono destinate ad essere allineate entro breve termine.

3. Classificazione

3.1. Titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Con riferimento a partecipazioni e titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, l'art. 2424 c.c., che detta lo schema di stato patrimoniale, prevede al punto III le seguenti classi di valori:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 4) altre partecipazioni;
- 5) azioni proprie;
- 6) altri titoli.

A proposito della iscrizione in bilancio dei relativi frutti, ovvero dei dividendi da partecipazione e degli interessi e cedole maturate nell'esercizio, l'art. 2425 c.c., che disciplina lo schema di conto economico, prevede per la loro collocazione rispettivamente le seguenti voci nell'ambito del gruppo C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti;

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitata almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e verso controllanti.

I dividendi, relativi sia partecipazioni immobilizzate sia a quelle appartenenti all'attivo circolante, sono classificati nella stessa linea di conto economico sotto la voce C) 15.

Quanto agli utili o alle perdite che derivano dalla negoziazione di partecipazioni e titoli non immobilizzati, lo schema di conto economico non si occupa esplicitamente della loro classificazione.

La svalutazione di partecipazioni e titoli è da iscriversi nel conto economico nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, rispettivamente alle voci 19a) svalutazioni di partecipazioni e 19c) svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Il ripristino di valore è da iscriversi nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie alle voci 18a) e 18c).

3.2. Titoli e partecipazioni immobilizzati

Queste categorie di titoli e di partecipazioni devono essere iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale secondo la classificazione evidenziata in precedenza.

A proposito della iscrizione in bilancio dei proventi annuali dell'investimento, ovvero dei dividendi da partecipazioni e degli interessi e cedole maturati nell'esercizio, l'art. 2425 che disciplina lo schema di conto economico, prevede per la loro collocazione rispettivamente le seguenti voci nell'ambito del gruppo C) *Proventi e Oneri Finanziari*:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni.

Quanto agli utili o alle perdite che derivano dal realizzo dei titoli e delle partecipazioni immobilizzati lo schema di conto economico non si occupa esplicitamente della loro classificazione.

La svalutazione dei titoli immobilizzati, per effetto di un valore che si attesta durevolmente in misura inferiore al costo, è iscritta nel conto economico nel gruppo D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, voce 19b) svalutazioni di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni.

L'art. 2426, punto 3), 1° comma, precisa ulteriormente che il minor valore “non può essere mantenuto nei successivi esercizi se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata”.

Il legislatore non chiarisce né le motivazioni che possono indurre ad abbandonare il minor valore attribuito, né quale nuovo valore adottare.

Il ripristino di valore è iscritto nel gruppo D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, conto 18b) rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni.

Quanto alle azioni proprie il codice civile detta un'apposita disciplina negli artt. 2357-2358.

A proposito della iscrizione in bilancio delle azioni proprie l'art. 2357-ter, 3° comma, precisa che, in contropartita dell'importo delle azioni proprie iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale, deve essere rilevata, per pari importo, una riserva indisponibile. Questa deve essere mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.

4. Valutazione

4.1. Titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Il legislatore disciplina la valutazione dei titoli e delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni nell'art. 2426, al punto 9, che così recita:

“le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”.

Circa il metodo di calcolo del costo il punto 10 dell'articolo citato dispone che:

“Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli “primo entrato, primo uscito” o “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”.

Il legislatore non precisa né cosa intende per “valore desumibile dall'andamento del mercato”; né la metodologia applicativa per il calcolo del costo secondo i criteri della media ponderata, primo entrato primo uscito (detto anche Fifo) e ultimo entrato primo uscito (detto anche Lifo).

Il capitolo II di questo Principio affronta sul piano interpretativo ed applicativo il concetto di mercato e definisce le componenti del costo di acquisto. Per quanto concerne invece la metodologia applicativa delle varie configurazioni di costo si rimanda al Principio contabile 13 *Le rimanenze di magazzino* perché quanto ivi trattato, in merito al calcolo delle rimanenze secondo i metodi della media ponderata, Fifo e Lifo, ha uguale validità anche se riferito a quella particolare tipologia di merce che è costituita da titoli tra loro fungibili.

4.2. Titoli e partecipazioni immobilizzate

Il legislatore disciplina la valutazione dei titoli e delle partecipazioni immobilizzate nell'art. 2426, punti 1), 2), 3); essa è posta in stretta correlazione con la classificazione prevista nei bilanci, ossia “attività finanziarie immobilizzate”.

L'art. 2426, punto 1), richiamandosi genericamente alle immobilizzazioni, nel cui ambito rientrano ovviamente anche i titoli e le partecipazioni immobilizzate, prescrive la valutazione al costo, compresi gli oneri accessori, senza precisare il significato di questi ultimi.

Infatti il codice civile prescrive: “Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori ... *omissis*”.

Sempre con riferimento alle immobilizzazioni in generale, l'art. 2426, al punto 2), dispone inoltre: “l'immobilizzazioni che alla data della chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) (*leggasi nella fattispecie, il costo d'acquisto*) deve essere iscritta a tale minor valore...”.

Il legislatore non precisa il significato di “durevole valore inferiore al costo d'acquisto”. Il codice civile regola, separatamente dalle immobilizzazioni finanziarie in generale, la valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate, prevedendo quali soluzioni alternative: il criterio del costo, con il suo mantenimento nel tempo a determinate condizioni; ovvero il “metodo del patrimonio netto”.

In particolare l'art. 2426 dispone:

- al punto 3), 2° comma, “per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non

vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa”⁴.

- Al punto 4), “Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli art. 2423 e 2423-*bis*”.

Il legislatore non detta disposizioni sulla valutazione delle azioni proprie.

5. Informazioni richieste nella nota integrativa

5.1. Titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Secondo il combinato disposto degli artt. 2423-*bis*, 2426 e 2427, nella nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni in relazione alle partecipazioni ed ai titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie:

- Il criterio adottato per la loro valutazione, nonché quello per le rettifiche di valore e per la conversione dei valori non espressi all'origine in euro (art. 2427, punto 1);

- la motivazione dell'eventuale deroga al divieto di cambiamento del criterio di valutazione adottato nel precedente esercizio e l'influenza di tale deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d'esercizio (art. 2423- *bis*, ultimo comma);

- la differenza, se apprezzabile, fra valore di bilancio (determinato con il criterio del costo ed i metodi Lifo, Fifo o costo medio) e valore calcolato in base ai costi correnti (art. 2426, punto 10);

- le variazioni intervenute, da un esercizio all'altro, nella consistenza delle voci (art. 2427, punto 4);

- l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito (art. 2427, punto 5);

- l'ammontare dei proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi (art. 2427, punto 11).

5.2. Titoli e partecipazioni immobilizzate

Secondo il combinato disposto degli artt. 2423-*bis*, 2426 e 2427 nella nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni:

- il criterio applicato nella valutazione nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato dei titoli immobilizzati, nonché delle partecipazioni immobilizzate, ivi comprese le partecipazioni in società controllate e collegate (art. 2427, punto 1);

- la motivazione dell'eventuale deroga al divieto di cambiamento del criterio di valutazione adottato nel precedente esercizio e l'influenza di tale deroga sulla

⁴ Va osservato che il legislatore non pone alcun obbligo di motivare la differenza tra il costo di iscrizione della partecipazione e il patrimonio netto contabile della partecipata nel caso in cui quest'ultimo risulti superiore al primo.

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (art. 2423- *bis*, ultimo comma);

- la motivazione della iscrizione della differenza nel caso in cui le immobilizzazioni, consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate, siano “iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata” (art. 2426, punto 3, 2° capoverso);

- i movimenti delle immobilizzazioni (leggasi nella fattispecie: titoli e partecipazioni immobilizzati), specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti svalutazioni e rivalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le svalutazioni, le rivalutazioni, effettuate nell'esercizio (art. 2427, punto 2);

- l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito (art. 2427, punto 5);

- la composizione delle voci “proventi straordinari” del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nel caso in cui tra queste siano compresi valori generati da titoli e partecipazioni immobilizzati (art. 2427, punto 13);

- l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15, diversi dai dividendi (art. 2427, punto 11).

PRINCIPI CONTABILI

I. Titoli

1. Definizione e classificazione

Una corretta classificazione dei titoli è fondamentale per una altrettanto corretta attribuzione di valore agli stessi; infatti la prima costituisce premessa alla seconda per la correlazione esistente nella fattispecie tra le due operazioni.

La classificazione contabile dei titoli nel comparto immobilizzato o non immobilizzato deve essere fondata su un criterio di distinzione di tipo “funzionale”.

Essa è, di conseguenza, strettamente connessa con le decisioni degli organi amministrativi, avuto riguardo ai programmi che intendono attuare nell'esercizio o negli esercizi successivi. Ne segue che appartengono alla categoria delle immobilizzazioni i titoli destinati, sempre per decisione degli organi amministrativi, ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale quale investimento durevole sino alla loro naturale scadenza; mentre specularmente appartengono alla categoria delle attività finanziarie non immobilizzate i titoli che, sempre per scelta degli organi amministrativi, sono destinati ad essere negoziati.

È opportuno precisare che nelle scelte e decisioni per la iscrizione di un titolo di un comparto, piuttosto che nell'altro, non è significativo il fatto che l'acquisizione dei titoli rientri, o meno, quale attività prevista dallo statuto della società.

La qualificazione di un titolo come appartenente alla categoria delle “attività finanziarie immobilizzate” è subordinata perciò unicamente ad una decisione espressa in tal senso da parte degli organi amministrativi.

Un titolo a reddito fisso di durata pluriennale, pur essendo duraturo per natura, può non esserlo per destinazione, mentre la natura può trovare conferma nella destinazione, in quanto il titolo è detenuto in forza di un vincolo contrattuale.

Un'obbligazione convertibile in azioni, mantenuta in portafoglio in vista di trasformarla in partecipazione immobilizzata, è duratura per natura e al tempo stesso per destinazione.

Considerata la delicatezza del problema insito nella scelta relativa alla classificazione, per gli effetti economici che ne possono derivare, la decisione deve essere basata su ragionevoli e fondate previsioni che il titolo non sarà negoziato o riscosso entro breve tempo, come sarà chiarito nei successivi paragrafi 6.2. e 6.4.

Nell'assunzione della decisione devono essere considerati, tra gli altri, gli eventuali vincoli sul titolo, le condizioni di mercato, la capacità dell'azienda a mantenere stabile l'investimento.

In ogni caso, la decisione e la conseguente iscrizione in bilancio di un titolo tra le attività finanziarie immobilizzate deve risultare da decisione dell'organo di amministrazione e deve essere appropriatamente motivata nella nota integrativa.

In coerenza con quanto sopra è da ritenere corretto che, in relazione alle proprie strategie aziendali, gli organi amministrativi, nel rispetto del criterio della destinazione economica, destinino un portafoglio di titoli della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, ossia vincolato alle condizioni produttive, in parte rientrante nell'attivo circolante, in quanto destinato alla negoziazione.

Poiché la classificazione dei titoli tra i valori “immobilizzati” e “non immobilizzati” può determinare l'adozione di criteri diversi di valutazione e, ancora, poiché uno dei postulati del bilancio richiede la costanza nel tempo dei criteri di classificazione e di valutazione, gli

organi amministrativi non possono “scegliere” la classificazione al solo scopo di attuare politiche di bilancio finalizzate ad un determinato risultato d'esercizio⁵.

Il cambiamento di destinazione non può essere perciò deciso dagli organi amministrativi a loro piacimento; può essere giustificato solo quando sono venute meno le ragioni che avevano indotto gli stessi organi amministrativi ad immobilizzare un titolo, o viceversa.

Più precisamente: è possibile il trasferimento dei titoli da “immobilizzati” a “non immobilizzati” in un esercizio rispetto al precedente per effetto del verificarsi di situazioni non ricorrenti connesse con mutamenti significativi nelle condizioni esterne di mercato o interne di gestione.

Analoghe ragioni possono indurre gli organi amministrativi a realizzare nel corso dell'esercizio successivo i titoli compresi alla fine del precedente esercizio nel comparto delle attività finanziarie immobilizzate.

In tal caso l'utile o la perdita derivante dalla vendita sono da considerare componenti straordinari di reddito.

L'intervenuto trasferimento di un titolo da un comparto all'altro va adeguatamente motivato nella nota integrativa; nella stessa deve essere altresì indicata l'influenza complessiva sul bilancio di tale trasferimento.

2. Iscrizione in bilancio dei titoli immobilizzati

I titoli detenuti in portafoglio quale investimento duraturo devono essere iscritti nello schema di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 cod. civ. nel gruppo III *Immobilizzazioni Finanziarie*, voce 3) altri titoli.

Per il significato di “investimento duraturo” si rinvia al successivo paragrafo 6.2.

I proventi dell'investimento, costituiti dagli interessi e cedole maturati nell'esercizio, devono essere rilevati secondo competenza economica mediante l'accertamento dei relativi ratei o risconti.

Gli interessi attivi devono essere iscritti nello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 nel gruppo C) *Proventi e oneri finanziari*, voce b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni.

Nello stesso gruppo devono essere ricompresi gli interessi attivi su titoli riscossi monetariamente in via posticipata nell'esercizio successivo, ma imputabili economicamente *pro-rata temporis* all'esercizio, con contropartita contabile nella voce dell'attivo di stato patrimoniale D) *Ratei e Risconti*.

Eventuali interessi attivi riscossi in via anticipata devono essere rettificati a fine esercizio per la quota non di competenza, iscrivendo l'importo della anzidetta rettifica nella voce del passivo dello stato patrimoniale E) *Ratei e Risconti*.

Sempre secondo competenza economica devono essere iscritti in bilancio i premi o gli aggi a favore o a carico del sottoscrittore di titoli immobilizzati, nonché i premi percepiti per sorteggio di obbligazioni.

Gli utili o le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, possono essere iscritti, nello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 cod. civ., a seconda che siano attribuibili alla gestione ordinaria o straordinaria della impresa, rispettivamente:

a) nel primo caso, nel gruppo C) *Proventi e oneri finanziari*, e più precisamente: se componenti positivi, nel conto 16) altri proventi finanziari, voce b) da titoli iscritti nelle

⁵ Cfr. Principio contabile 11 *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*.

immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; se componenti negativi, nella voce 17) interessi e altri oneri finanziari;

b) nel secondo caso, nel gruppo E) *Proventi e oneri straordinari*, e più precisamente: se componenti positivi, nella voce 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni; se componenti negativi nella voce 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da realizzo.

Il realizzo di titoli immobilizzati è conseguente al cambiamento di destinazione economico del bene. Pertanto rappresenta un evento straordinario della gestione. L'utile o la perdita discendente dall'operazione deve essere perciò rilevato tra i proventi o gli oneri straordinari.

Le spese di cessione dei titoli (spese per bolli, registrazione ecc.) seguono la sorte, come rilevazione in bilancio, dell'iscrizione dell'utile o della perdita da realizzo dei titoli.

La svalutazione di titoli immobilizzati per effetto di durevole riduzione di valore rispetto al costo d'acquisto deve essere iscritta nel gruppo D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, conto 19) svalutazioni, voce b) di immobilizzazioni finanziarie.

Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza un titolo immobilizzato, deve essere iscritta nel gruppo D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, conto 18) rivalutazioni, voce b) immobilizzazioni finanziarie.

L'adozione di una differente classificazione in un esercizio rispetto a quello precedente, ovvero il trasferimento di un titolo dalla categoria delle attività finanziarie non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie o viceversa comporta, in parallelo, l'adozione di un differente criterio di valutazione, con possibili effetti sul conto economico.

Il passaggio da titolo realizzabile a titolo immobilizzato, per le ragioni evidenziate al paragrafo 2.6.4., può generare un componente negativo di reddito solo nel caso in cui si proceda a svalutazione per perdita di valore durevole.

Il passaggio da titolo immobilizzato a realizzabile, sempre per le ragioni evidenziate al paragrafo 2.6.4., può generare un componente negativo di reddito in conseguenza dell'adozione, in luogo del costo, del valore desumibile dall'andamento del mercato, in quanto minore.

Il componente negativo di reddito deve essere iscritto nel conto economico nel gruppo D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, conto 19) svalutazioni.

3. Il premio o l'onere per il sottoscrittore. Lo scarto di negoziazione⁶

Un titolo di debito può essere emesso — come è noto — alla pari, sotto la pari, sopra la pari, a zero coupon. Nel primo caso il prezzo di emissione o costo di acquisto coincide con il valore nominale o di rimborso del titolo; nel caso il prezzo di emissione, ovvero la somma pagata dal sottoscrittore, è inferiore al valore nominale, generando per il sottoscrittore un premio di sottoscrizione (per l'emittente si è in presenza di un disagio di emissione); nel terzo caso il prezzo di emissione è superiore al valore nominale, generando per l'acquirente un onere di sottoscrizione (per l'emittente si è in presenza di un aggio di emissione).

Nel caso di “zero coupon” il valore nominale è quello corrispondente al valore di rimborso alla scadenza, mentre il prezzo di emissione è pari al valore attuale che il mercato attribuisce al montante, espresso dal valore che sarà rimborsato alla scadenza. Questi titoli non comportano la corresponsione di interessi periodici, in quanto verranno corrisposti alla

⁶ Per quanto riguarda il trattamento contabile dell'aggio e del disagio di emissione per l'emittente si rinvia al Principio contabile 19 *I fondi per rischi ed oneri. Il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato. I debiti*.

scadenza unitamente al rimborso del capitale. Il loro rendimento quindi di solito non è reso esplicito all'atto dell'emissione del titolo, bensì è rappresentato da un tasso implicito che permette il raccordo tra il valore attuale e il montante.

Il premio di sottoscrizione deve partecipare alla formazione del risultato d'esercizio secondo competenza economica per la durata di possesso del titolo, quale remunerazione integrativa a tasso costante del capitale investito rispetto a quello prodotto dagli interessi espliciti.

Tuttavia per motivi di praticità e a condizione che non si verifichino significativi effetti distorsivi è consentita la ripartizione del premio di sottoscrizione in rate costanti per la durata di possesso del titolo.

La quota del premio di competenza di ciascun esercizio, determinata secondo la metodologia sopra indicata, va iscritta nel conto economico nella voce C.16b) *Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni*, con contropartita contabile nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce D) *Ratei e risconti attivi*.

Nella nota integrativa deve essere menzionato che la suddetta voce è costituita da due componenti, interessi e premio su obbligazioni iscritti nella medesima voce allo scopo di esprimere in modo congiunto l'intera remunerazione dell'investimento. Non è perciò conforme a corretti principi contabili accreditare l'intero importo del premio al momento del rimborso del titolo.

Del pari, l'onere per il sottoscrittore del titolo deve partecipare alla formazione del reddito secondo competenza economica per la durata del titolo medesimo. Nel richiamare le precisazioni fatte a proposito del premio per il sottoscrittore, anche in questo caso l'onere aggiuntivo rispetto al valore nominale (onere per il sottoscrittore) va iscritto in conto economico nel gruppo C) *Proventi e oneri finanziari*, conto 17) *interessi e altri oneri finanziari*, con contropartita contabile nel passivo dello stato patrimoniale nella voce D) *Ratei e risconti passivi*.

I titoli senza cedola (zero coupon), ossia i titoli completamente senza interesse esplicito, devono essere iscritti all'atto della sottoscrizione al costo sostenuto.

Sempre per rispettare il principio della competenza economica, alla fine di ogni esercizio e per l'intera durata del prestito, va resa esplicita la remunerazione dell'investimento mediante l'attualizzazione dell'interesse, iscrivendo il componente positivo di reddito accertato nel conto economico nel gruppo C) *Proventi e oneri finanziari*, conto 16.b) da *titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni*, con contropartita contabile nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce D) *Ratei e risconti attivi*.

I premi sorteggiati sui titoli obbligazionari, ovvero ricevuti per effetto di estrazione a sorte, possono essere in denaro o in natura. Nel caso in cui il premio sia in denaro il valore corrispondente va iscritto nel conto economico quale provento straordinario. Nel caso in cui il premio sia in natura va seguita la medesima metodologia contabile, previa attribuzione al bene del suo valore di mercato all'atto del possesso.

Nel caso in cui venisse deciso il cambiamento di destinazione del titolo, ossia da "immobilizzato" a "non immobilizzato", in quanto si intende realizzarlo, oppure si venga a conoscenza che il titolo verrà rimborsato anticipatamente, la ripartizione o imputazione contabile del premio per il sottoscrittore, ovvero dell'onere, l'ammontare del rateo o risconto residuo va imputato al valore del titolo, procedendo al raffronto di questo con il valore di mercato.

La contabilizzazione pro-rata temporis per i soli titoli immobilizzati riguarda lo scarto di negoziazione, ossia la differenza tra il costo d'acquisto sul mercato del titolo (escludendo la parte riferibile ai dietimi di interessi maturati) e il valore di rimborso finale.

L'iscrizione in bilancio dello scarto di negoziazione deve essere effettuata secondo lo stesso criterio previsto in precedenza per lo scarto di emissione.

4. Definizione e iscrizione in bilancio delle obbligazioni proprie

Sono obbligazioni proprie immobilizzate quelle in portafoglio dell'emittente a seguito di acquisto sul mercato, per le quali l'organo amministrativo, per politica della società o per ragioni di mercato, ha assunto la decisione di mantenerne il possesso per estinguerle in via anticipata, oppure sino alla scadenza in base al piano d'ammortamento.

Si suggerisce che le obbligazioni proprie immobilizzate in portafoglio siano iscritte nel passivo dello stato patrimoniale nel gruppo D) *Debiti*, 1) obbligazioni, a diretta deduzione del debito per il loro valore nominale⁷.

Ciò allo scopo di evitare artificiosi gonfiamenti di attività e passività. Nella nota integrativa va tuttavia fatta menzione del debito complessivo e delle obbligazioni proprie.

Poiché la società emittente, di solito, acquista sul mercato le obbligazioni da rimborsare solo se esse hanno un costo inferiore al nominale, la suddetta operazione comporta il riconoscimento nel conto economico di un utile al momento dell'acquisto per l'annullamento. Detto utile, che risulta dalla differenza fra valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e costo di acquisto delle obbligazioni sul mercato (inclusivo delle spese accessorie), va iscritto nel conto economico fra i proventi finanziari nel caso in cui la società non abbia sostenuto un disaggio di emissione.

Nel caso in cui sia stato sostenuto un disaggio di emissione di obbligazioni, l'utile deve risultare dalla differenza fra il valore nominale del titolo, dedotta la quota relativa del disaggio di emissione, ed il costo di acquisto⁸.

Gli interessi per le cedole maturate in ciascun esercizio, trattandosi di interessi di spettanza dell'emittente del titolo, sono iscritti nel conto economico a deduzione degli interessi passivi maturati nell'esercizio sulle obbligazioni in circolazione. Per l'iscrizione dell'eventuale premio o onere per il sottoscrittore si rinvia a quanto in proposito indicato nel paragrafo 3.

5. Il funzionamento in contabilità del conto titoli immobilizzati

Il corso può essere: *tel quel* o *corrente*, *secco*, *ex-cedola*.

Il corso *tel quel* o *corrente* indica il prezzo che effettivamente il compratore deve pagare al venditore; si compone di due parti: una è rappresentata dal capitale investito con l'acquisto del titolo, cioè dal suo costo puro o valore capitale, l'altra dal rateo di interessi maturati dall'ultimo giorno di godimento.

Il corso è *secco* quando esso indica il solo valore capitale.

Dunque il corso *tel quel* o *corrente* è dato dal corso *secco* aumentato dagli interessi maturati dall'ultimo giorno di godimento.

Il corso è *ex-cedola* o *ex-coupon* quando il titolo viene quotato con staccata la cedola in corso di maturazione; in questo caso sarà il venditore a riscuotere la cedola alla prossima scadenza; di conseguenza deve bonificare al compratore il rateo di interessi per i giorni che decorrono dal giorno di vendita alla prossima scadenza; se ne deduce che il corso *ex-cedola*

⁷ Le obbligazioni proprie acquistate per motivi diversi da quelli sopra esposti ed in particolare quelle acquistate per una rinegoziazione vanno esposte tra le attività del circolante.

⁸ Ai fini del calcolo dell'ammortamento del disaggio di emissione occorre tener conto del numero residuo di obbligazioni in circolazione.

è uguale al valore capitale (corso secco) diminuito dal rateo di interessi, dal giorno quotazione alla prossima scadenza.

Si raccomanda che il conto “titoli immobilizzati” funzioni in contabilità a struttura bifase. I titoli all'atto dell'acquisto sono registrati al valore capitale (corso secco); mentre al momento della vendita si procede allo scarico del valore rilevato in precedenza.

Il rateo d'interessi è accolto in distinti conti di reddito.

In tal modo all'atto del realizzo del titolo si evidenzia la plusvalenza o la minusvalenza derivante dall'operazione.

Questa metodologia contabile consente di offrire in modo trasparente le diverse componenti economiche utili per la rappresentazione in bilancio secondo corretti principi contabili delle operazioni su titoli.

6. La valutazione al costo dei titoli immobilizzati

6.1. Il criterio del costo e suo significato

Il criterio base di valutazione dei titoli immobilizzati è il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Gli oneri accessori sono rappresentati di solito da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, ovvero commissioni e spese, imposte di bollo e spese per consulenze specifiche, in quanto di imputazione diretta e di ammontare significativo.

I titoli di debito, quotati o non quotati, in quanto immobilizzati vanno valutati titolo per titolo, ossia attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto.

Eventuali interessi passivi corrisposti a fronte di una dilazione di pagamento non possono essere considerati oneri accessori.

Il costo, come sopra precisato, costituisce il limite massimo di valutazione.

Qualora in sede di redazione del bilancio sia accertata una perdita durevole di valore, oppure sia deciso il cambio di destinazione economica del titolo, ossia da titolo immobilizzato a titolo da negoziare, il criterio del costo deve essere sostituito da un valore minore, come sarà precisato in seguito nei paragrafi 6.2 e 6.4.

6.2. La svalutazione rispetto al costo d'acquisto: la perdita durevole di valore

Considerata la caratteristica di titolo immobilizzato, il suo valore, espresso dal costo d'acquisto, non deve essere modificato nel caso in cui nei successivi esercizi, nei quali è detenuto in portafoglio, si verificano fluttuazioni temporanee al ribasso.

Ciò significa che la valutazione in via continuativa al costo muove dal presupposto che il contesto di riferimento sia caratterizzato da normali condizioni di mercato e/o di svolgimento dell'emittente il titolo.

Il costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l'art. 2426, punto 3), se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.

Né il testo della legge (art. 2426 cod. civ.) né la relazione che lo accompagna forniscono compiute definizioni dei concetti di *perdita di valore* e di *durevolezza*. Poiché interpretazioni diverse su tali espressioni possono condurre a svalutare, o meno, il valore di carico di un titolo, considerata l'esigenza che i criteri di valutazione non siano arbitrari e siano, al tempo stesso, di uniforme applicazione come si evince da più parti della relazione accompagnatoria al d.lgs. n. 127, si ritiene necessaria una loro definizione.

Trattasi anzitutto di situazione che il compilatore del bilancio deve accertare in modo accurato, in quanto due sono i problemi ad essa connessi:

- 1) individuare il carattere duraturo della perdita di valore;

2) determinare quale deve essere il valore inferiore al costo, ovvero la misura della rettifica allo stesso.

Le condizioni per procedere alla svalutazione sono identificabili in ragioni economiche gravi che abbiano carattere di permanenza temporale.

Allorché si manifestino variazioni negative, espresse dal mercato o dalla gestione dell'azienda emittente i titoli, tali da indurre gli organi amministrativi a ritenere con ragionevolezza e fondatezza che si sono modificate in modo presumibilmente *durevole* le condizioni che fino a quel momento avevano fatto ritenere il costo di acquisto quale parametro di valutazione corretto, si deve svalutare tale costo.

Va precisato anzitutto in proposito che, trattandosi di titoli immobilizzati, non può essere considerato motivo di abbattimento del costo un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato; questo può costituire solo elemento segnaletico di un'eventuale perdita *durevole* di valore. Il ribasso del mercato non costituisce perciò *tout court* obbligo di svalutazione. Infatti la disciplina civilistica per i titoli immobilizzati, diversamente dai titoli appartenenti all'attivo circolante, per i quali è prevista l'adozione a fine esercizio del minore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, non prevede il richiamo a quest'ultimo principio⁹.

L'unico riferimento per svalutare un titolo immobilizzato è rappresentato da una perdita duratura di valore; in tal caso incorre l'obbligo della riduzione di valore.

I riferimenti per considerare *durevole* la perdita di valore devono essere:

per i titoli quotati, un significativo ribasso nel listino che ha espresso un carattere di persistenza temporale e l'assenza di elementi che lascino fondatamente ritenere probabile un'inversione di tendenza.

Come già precisato poc'anzi il ribasso, anche significativo nel listino, non è di per sé "perdita *durevole* di valore"; può solo essere segnale di allarme, che impone di indagare se vi sia stato un deterioramento delle condizioni dell'emittente.

Per i titoli per i quali non è disponibile il valore di mercato vanno utilizzati tutti i dati e le informazioni di cui si può venire a conoscenza allo scopo di accertare il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società emittente con connessi rischi di illiquidità o di insolvenza della stessa, che possono compromettere la capacità di corrispondere gli interessi da parte dell'emittente medesima o il realizzo del titolo da parte del possessore, o ancora, la capacità di rimborso del titolo alla scadenza da parte della società emittente.

Gli anzidetti accertamenti devono essere effettuati anche per i titoli quotati.

La discrezionalità tecnica degli organi amministrativi nelle valutazioni prospettiche sulla *durevole* diminuzione del valore del titolo deve essere caratterizzata in ogni caso da prudenza.

Accertata in sede di formazione del bilancio la perdita *durevole* di valore del titolo, questo deve essere svalutato, rettificando il costo storico per allinearlo al minor valore di mercato o di realizzo.

Chiarito il problema relativo alla individuazione del carattere duraturo della perdita di valore, si affronta ora quello relativo al valore inferiore al costo da utilizzare.

Per quanto riguarda il valore inferiore al costo da assumere nel processo valutativo del titolo immobilizzato occorre distinguere tra titoli quotati, o meno.

⁹ L'art. 18 del d.lgs. n. 87/1992 relativo alla disciplina in Italia dei bilanci degli enti creditizi prevede la facoltà di adottare per i titoli immobilizzati il principio del minore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Questa previsione era pure contenuta nell'art. 35, punto 1 della IV Direttiva CEE, che l'Italia non ha accolto.

Per i titoli quotati il valore di listino di fine esercizio non è necessariamente rilevante. Per questi il minor valore può essere utilmente stabilito con riferimento alla media dei prezzi di mercato di un congruo periodo antecedente la data di chiusura dell'esercizio (per es. ultimi sei mesi), unitamente alle indicazioni successive alla chiusura dell'esercizio offerte dal mercato e alle condizioni economiche dell'emittente accertate tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.

Per i titoli non quotati il minor valore è determinato in relazione alle negative condizioni economiche dell'emittente, accertate entro la data di formazione del bilancio, espresse dall'andamento del mercato, tenuti presenti anche i corsi di borsa di titoli simili.

Possono essere significativi in tal senso i prezzi negoziati sul mercato se riferiti a partite significative di titoli e formati in data recente.

La riduzione di valore del titolo potrebbe essere stimata in parte duratura e in parte temporanea. In questa circostanza solo la prima costituisce elemento per ridurre il valore di costo.

La riduzione di valore rispetto al costo deve essere iscritta, come già precisato, in conto economico nel gruppo D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, punto 19) svalutazioni, voce b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni.

L'anzidetta rettifica di valore deve essere interamente imputata all'esercizio in cui è accertata; non può perciò essere differita agli esercizi successivi che intercorrono fino alla scadenza del titolo o del suo prevedibile realizzo.

Si raccomanda che nella nota integrativa siano indicati:

- le ragioni della adozione del valore inferiore al costo;
- gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore.

Poiché il titolo, dopo l'intervenuta svalutazione, è iscritto in bilancio al netto della rettifica, per comodità si suggerisce di annotare contabilmente (ad es. mediante un fondo apposito), o in via extracontabile, la rettifica, quale dato di memoria, nel caso in cui si dovesse in seguito procedere a rivalutare il titolo in precedenza svalutato.

6.3. Il ripristino di valore

Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto l'organo amministrativo a svalutare il valore di carico al costo, per assumere nella valutazione dei titoli immobilizzati un valore inferiore, si deve procedere alla rivalutazione del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario.

Più precisamente, se l'impresa in un determinato esercizio ha svalutato un titolo, e se in un esercizio successivo sono cessate, in tutto o in parte, le cause della svalutazione, gli organi amministrativi in sede di formazione del bilancio devono ripristinare, in tutto o in parte, il valore iscritto in precedenza.

Il ripristino di valore può essere perciò parziale o totale rispetto al valore contabile precedente, con la conseguenza che, qualora le ragioni dell'originaria svalutazione vengano meno, anziché per intero in un unico momento, solo gradualmente in più esercizi successivi, il ripristino di valore dovrà essere attuato per l'ammontare corrispondente.

In ogni caso il processo di ripristino di valore non può superare il costo originario e può essere attuato solo in funzione del riassorbimento di svalutazioni effettuate obbligatoriamente in precedenza.

Il ripristino di valore, deve essere iscritto, come già precisato, nel conto economico nel gruppo D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, punto 18, rivalutazioni, voce b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni.

6.4. Il cambiamento di destinazione

I titoli possono essere oggetto, durante il periodo di possesso da parte dell'impresa, di una destinazione economica diversa rispetto a quella attribuita in precedenza dall'organo di amministrazione; nel senso che un titolo, iscritto nel bilancio relativo al precedente esercizio tra le attività finanziarie non immobilizzate, viene rilevato in sede di redazione del bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie; oppure, al contrario, un titolo in precedenza classificato tra le immobilizzazioni finanziarie viene iscritto tra le attività finanziarie non immobilizzate.

Iniziamo dalla prima ipotesi.

Il passaggio, sotto l'aspetto contabile, da titolo rientrante nelle attività finanziarie non immobilizzate alle immobilizzazioni può discendere da decisione presa dall'organo amministrativo di non negoziabilità futura del titolo (anche fino alla naturale scadenza), oppure da vincolo posto sullo stesso in dipendenza di impegno assunto a garanzia o cauzione a favore di un terzo; il trasferimento non può in ogni caso essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d'esercizio.

Quanto alla valutazione, poiché per effetto del cambiamento di destinazione, i titoli hanno assunto la caratteristica di immobilizzazioni finanziarie (per le quali il criterio di valutazione è il costo di acquisto, rettificato in diminuzione nell'ipotesi di perdita durevole di valore), il criterio da utilizzare è il costo, purché questo non esprima un valore superiore al valore nominale del titolo. In presenza di perdita durevole di valore si deve procedere alla svalutazione del titolo.

La seconda ipotesi è rappresentata — come detto — dal cambiamento di destinazione opposto, ossia da titolo immobilizzato a titolo realizzabile.

Analogamente, poiché il titolo è destinato alla negoziazione deve essere valutato, nello stesso esercizio in cui si procede al cambiamento di classificazione, con il criterio previsto per i titoli non immobilizzati.

I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione del titolo devono essere indicati nella nota integrativa. Si richiamano in proposito i punti *f*) e *g*) del successivo paragrafo 8.

7. La valutazione dei titoli non immobilizzati

7.1. Il costo dei titoli e delle partecipazioni non immobilizzati

Come disposto dall'art. 2426 c.c., i titoli non immobilizzati devono essere valutati al minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto (o di sottoscrizione) del titolo è costituito dal prezzo pagato, al quale devono essere aggiunti i costi accessori. Non si comprende nel costo il rateo degli interessi maturati alla data di acquisto, che deve essere contabilizzato come tale. In altri termini per prezzo di costo di un titolo quotato a reddito fisso si intende il prezzo corrispondente alla quotazione del titolo al corso secco; per prezzo di costo di titoli azionari si intende il prezzo pattuito con la controparte oppure, se quotati ed acquistati sul mercato, il prezzo pagato in sede di liquidazione borsistica. L'onere finanziario per pagamento dilazionato, sia esso esplicito o implicito, deve essere trattato come tale e quindi imputato al conto economico secondo competenza e non ad incremento del costo di acquisto.

Gli oneri accessori sono esclusivamente quelli direttamente imputabili all'operazione di acquisto. A titolo di esempio essi possono essere costituiti da costi di intermediazione, bolli, spese bancarie.

La configurazione di costo tecnicamente più corretta è quella del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti

per l'acquisto dei medesimi. Individuazione ed attribuzione, però, non sono spesso praticamente attuabili, soprattutto nel caso di rilevanti volumi di titoli fungibili e di elevata velocità di rotazione.

Pertanto, dal punto di vista pratico, vengono effettuate delle ipotesi sul flusso dei titoli e dei costi sostenuti, cui corrispondono altrettanti metodi o criteri o configurazioni di costo. Pertanto, come previsto anche dal codice civile, è possibile per i titoli fungibili, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di configurazione del costo: media ponderata, Lifo e Fifo.

Le predette configurazioni di costo sono trattate nel Principio contabile 13 *Le rimanenze di magazzino*.

Il costo di acquisto così determinato non è più soggetto a modifiche, salvo quelle derivanti da rettifiche di valore per tener conto di un minor valore di realizzo o di successivi ripristini. Nel caso dei titoli ad interesse implicito (es. BOT e zero coupon) il costo storico, come detto (vedasi par. 3), deve essere periodicamente e comunque in sede di bilancio, incrementato indirettamente con l'iscrizione di un rateo per la quota maturata di interesse. Il nuovo costo così ricalcolato, tenendo conto del rateo di interessi, sarà poi comparato con il valore di realizzazione.

7.2. Il valore di realizzazione

Come disposto dal codice civile, il costo dei titoli non immobilizzati deve essere ricondotto al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Il codice non fornisce indicazioni circa l'identificazione del mercato e l'andamento dello stesso. Questi aspetti sono affrontati nel seguito per dare contenuti tecnici al concetto generale enunciato dalla norma.

Il valore di mercato, da confrontare con il costo, è costituito dal valore di quotazione per titoli quotati in mercati organizzati, ufficiali o meno, purché questi ultimi, per volumi trattati e per caratteristiche di affidabilità, possano effettivamente esprimere quotazioni sufficientemente attendibili. Qualora i volumi da valutare siano rilevanti, il valore di mercato potrebbe comunque non essere significativo¹⁰.

Per i titoli non quotati il valore di mercato è costituito dalla quotazione di titoli simili per affinità di emittente, durata e cedola. In mancanza di titoli simili il valore di mercato è rappresentato dal valore nominale, rettificato per tener conto del rendimento espresso dal mercato con riferimento a titoli di pari durata e di pari affidabilità di emittente.

Nonostante le difficoltà pratiche per identificare un valore di mercato per titoli non quotati, in particolare per quelli rappresentativi di partecipazioni nel capitale di imprese o per quelli di difficile negoziazione, è necessario che i redattori di bilancio utilizzino tutte le informazioni disponibili, o reperibili per poter stimare il valore di realizzazione. La scarsa negoziabilità di un titolo è infatti indicativa di un valore di realizzazione potenzialmente basso e non può quindi giustificare il mantenimento acritico del valore di costo.

Il mercato, come sopra definito, esprime valori diversi nel corso del tempo. Occorre perciò stabilire il riferimento temporale espressivo di un "andamento" del mercato alla data di bilancio.

¹⁰ Tale è il caso, ad esempio, di un'impresa proprietaria di elevate quantità di un unico tipo di titoli la quale, prevedendo di doverli vendere in tempi ravvicinati, deve tener conto del presumibile effetto di tale vendita sul valore di mercato; analogamente il caso del collocamento sul mercato di una partecipazione di maggioranza o in misura significativa.

Si possono considerare in astratto due possibilità: una fissa, cioè la data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima); la media delle quotazioni del titolo relative a un determinato periodo, più o meno ampio.

Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi. Tuttavia la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura, se i volumi trattati sono scarsi, può essere “influenzata” dagli operatori. Per queste ragioni le quotazioni di fine anno non sono considerate rappresentative dell’“andamento del mercato”, come previsto dal legislatore.

La media delle quotazioni passate, per un periodo sufficientemente ampio, quale l'ultimo mese, è giudicata meglio rappresentativa¹¹. Tuttavia, in un mercato fortemente caratterizzato da quotazioni in flessione, l'assunzione della media aritmetica dei valori registrati nell'ultimo mese non esprime l'andamento del mercato; occorre allora tenere conto di valori medi inferiori, come quello riferito all'ultima settimana.

Quando, tuttavia, il dato di mercato antecedente la chiusura dell'esercizio preso a riferimento è manifestamente incoerente con l'andamento relativo al periodo compreso fra la chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, nel senso che il mercato evidenzia quotazioni in flessione, occorre tener conto anche di questo andamento nel formulare, nel rispetto sempre del principio della prudenza, un valore di realizzazione.

Se, invece, la flessione del mercato nel periodo successivo alla chiusura dell'esercizio è così consistente da essere ritenuta evento eccezionale, tale fatto è da considerare evento dell'esercizio successivo; di conseguenza non si deve tener conto di ciò nelle valutazioni di fine esercizio. Di essi si deve, comunque, dare notizia in nota integrativa.

Nel caso di titoli che dovrebbero essere ridotti al valore di mercato alla chiusura dell'esercizio, ma che vengono successivamente venduti ad un prezzo superiore, il valore di mercato è rappresentato dal prezzo di vendita. Ciò a condizione che la vendita ed il trasferimento della proprietà siano stati effettuati entro la data di preparazione del bilancio, che l'acquirente sia a tutti gli effetti un soggetto economico indipendente, che non vi siano pattuizioni aggiuntive che modificano i termini della vendita e, in particolare, che il cedente non si sia impegnato in contropartita ad acquisti futuri di altri beni a prezzi predeterminati.

Come per le rimanenze di merci, la svalutazione dei titoli al minor valore di realizzazione deve essere effettuata singolarmente, per ogni specie di titolo, e non per aggregati più o meno omogenei o addirittura per l'intero comparto.

La rettifica di valore è imputata, a seconda dei casi, alla voce di conto economico 19a del gruppo D: svalutazioni di partecipazioni, oppure alla voce 19c: svalutazioni di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Il valore del titolo così rettificato sostituisce il valore di costo e rappresenta il valore contabile cui far riferimento nelle successive

¹¹ Si richiama l'attenzione sul fatto che il nostro legislatore richiede che il prezzo di costo sia confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Che detto valore debba essere riferito alla data di chiusura dell'esercizio lo si desume facilmente dal fatto che esso si inserisce in un sistema di valori — bilancio — relativi appunto all'ultimo giorno dell'esercizio. Come si è già accennato, la quotazione di una giornata non può esprimere “l'andamento del mercato” richiesto dal codice civile. Le parole usate dal legislatore impongono l'assunzione di un valore che, pur dovendo riferirsi all'ultimo giorno dell'esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee, e ciò in applicazione dei principi di competenza e prudenza. Le suesposte considerazioni fanno ritenere di norma sufficientemente rappresentativa la media dei prezzi dell'ultimo mese. La media dei prezzi dell'ultimo trimestre appare non sufficientemente ispirata al criterio di competenza, data l'ampiezza del periodo al termine del quale si colloca il giorno di chiusura dell'esercizio, e non logicamente guidata dal criterio di prudenza, potendo condurre ad un valore superiore o inferiore a seconda, rispettivamente, della tendenza di flessione o crescita della quotazione.

operazioni di vendita o di acquisto per determinare il risultato economico della vendita o per contribuire a formare il nuovo costo secondo la configurazione adottata (media ponderata, Lifo, Fifo).

È tuttavia indispensabile mantenere in contabilità traccia del costo originario; infatti, venuti meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni precedenti) per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa deve essere annullata fino, ma non oltre, al ripristino del costo. Il ripristino di valore è imputato a conto economico alle voci 18a e 18b del gruppo D, speculari a quelle a cui venne imputata la svalutazione.

8. Le informazioni complementari da inserire nella nota integrativa

8.1. Titoli immobilizzati

Le informazioni richieste negli artt. 2426 e 2427 cod. civ. devono essere integrate sul piano della tecnica mediante l'applicazione di corretti principi contabili.

In tal senso la nota integrativa deve fornire le seguenti informazioni:

- a) il criterio di valutazione adottato per i titoli immobilizzati;
- b) i titoli immobilizzati emessi da consociate;
- c) il trattamento contabile del premio o dell'onere per il sottoscrittore di titoli immobilizzati e dello scarto di emissione;
- d) i movimenti dei titoli immobilizzati, specificando: il costo, le precedenti svalutazioni e rivalutazioni, le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le svalutazioni o le rivalutazioni effettuate nell'esercizio;
- e) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile nel caso in cui tra queste siano compresi valori generati da titoli immobilizzati;
- f) i titoli, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni;
- g) se il cambiamento nella classificazione ha comportato, di riflesso, l'adozione di un criterio di valutazione diverso rispetto all'esercizio precedente, deve essere indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, ossia la differenza quantitativa originata dal cambiamento nella valutazione;
- h) le eventuali restrizioni alla disponibilità dei titoli;
- i) le ragioni, nel caso di "perdita durevole" di valore del titolo, dell'adozione di valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore;
- l) nel caso di "ripristino di valore" occorre indicare l'ammontare della rivalutazione, la ragione, le conseguenze fiscali.

8.2. Titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

Le informazioni richieste dal codice civile (vedasi par. 5.1) devono essere integrate con le seguenti notizie:

- a) nel caso di ammontari molto rilevanti un'analisi dei titoli raggruppati per principali tipologie (es. titoli di Stato a reddito fisso o variabile, obbligazioni societarie, titoli espressi in moneta estera, ecc.);
- b) gli ammontari significativi di titoli non quotati;
- c) il metodo di costo adottato (costo specifico, medio, Fifo o Lifo);
- d) il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo.

II. Partecipazioni immobilizzate

1. Definizione e classificazione

Sono partecipazioni immobilizzate quelle partecipazioni (azionarie o no) destinate per decisione degli organi amministrativi ad investimento duraturo, finalizzato: al controllo, ovvero ad influenza dominante (partecipazioni in società controllate) oppure ad influenza notevole (partecipazioni in società collegate o equiparabili in relazione alla misura della partecipazione) nella gestione della partecipata; oppure ancora soltanto allo scopo di ottenere, mediante la partecipazione, vantaggi economici indiretti (partecipazioni in società non qualificate).

Le partecipazioni immobilizzate sono scomponibili nelle seguenti categorie: partecipazioni in società controllate e collegate, partecipazioni immobilizzate non qualificate.

1.1. Partecipazioni in società controllate e collegate e in società equiparabili alle collegate

Le partecipazioni in società controllate e collegate sono definite nell'art. 2359 cod. civ. Esse consentono di influire con peso differente (maggiore nel caso di partecipazioni in società controllate, minore in quelle collegate) sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta la partecipazione.

Richiamata la disciplina civilistica per le partecipazioni in società controllate si considerano due fattispecie di controllo:

a) controllo “legale”, originato dalla maggioranza dei diritti di voto;

b) controllo mediante “influenza dominante”, a sua volta suddiviso nelle fattispecie:

— influenza dominante originata da partecipazioni significative (es.: partecipazioni di minoranza qualificata in una situazione di proprietà frazionata o polverizzata);

— influenza dominante fondata su vincoli contrattuali.

Rientra nelle partecipazioni in società controllate anche la fattispecie del “controllo indiretto”. Si ha controllo indiretto anche nella situazione in cui la società “A”, che esercita un'influenza dominante su un'altra (società “X”) in virtù della somma dei voti esercitabili nell'assemblea di quest'ultima attraverso una pluralità di controllate dalla prima (es.: società “B”, “C”, “D” ed “E”), ciascuna delle quali separatamente, per la modestia della propria partecipazione, non ha il controllo diretto.

Sono considerate società collegate, sempre secondo l'art. 2359 cod. civ., le società sottoposte ad influenza notevole.

Si presume (salvo che da circostanze di fatto risulti diversamente) esistente l'influenza notevole (quindi lo *status* di società collegata) quanto la società partecipante può esercitare nell'assemblea ordinaria della partecipata almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la partecipata è quotata in mercati regolamentati.

La posizione di “influenza dominante”, a cui è connessa la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi, assicura il controllo sulla gestione della partecipata; la posizione di “influenza notevole”, pur recando con sé, ma non necessariamente, la facoltà di nomina di uno o più dei componenti degli organi amministrativi, non consente il controllo.

1.2. Partecipazioni immobilizzate non qualificate

Si considerano partecipazioni immobilizzate non qualificate le partecipazioni in altre imprese o società, nelle quali l'ammontare delle azioni o quote possedute non consente di esercitare un'influenza né dominante, né notevole sulla gestione dell'impresa stessa, ma che

tuttavia costituiscono un investimento duraturo per scelta del soggetto economico, in quanto da esse possono derivare, oltreché vantaggi economici diretti, quali il dividendo, anche vantaggi indiretti, quali rapporti contrattuali con condizioni favorevoli di fornitura, collaborazioni aziendali sotto forma di integrazioni negli approvvigionamenti o nella rete distributiva.

2. Iscrizione in bilancio delle partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni in società controllate e collegate, le partecipazioni immobilizzate non qualificate, devono essere iscritte separatamente nello schema di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 cod. civ. nell'ambito del gruppo III *Immobilizzazioni finanziarie* nelle voci seguenti:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) altre imprese

I proventi dell'investimento, rappresentati dai dividendi, devono essere rilevati per competenza. Essa fissa il momento in cui sorge il diritto alla riscossione, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve.

L'importo dei dividendi deve essere iscritto nello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 nel gruppo C) *Proventi e oneri finanziari*, voce 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate.

Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti nello schema di conto economico previsto dall'art. 2425 cod. civ., a seconda che siano attribuibili alla gestione ordinaria o straordinaria della impresa, rispettivamente:

a) nel primo caso, nel gruppo C) *Proventi e oneri finanziari*, e più precisamente, se componenti positivi, nella voce 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

b) nel secondo caso, nel gruppo E) *Proventi e oneri straordinari*, e più precisamente: se componenti positivi, nella voce 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni; se componenti negativi nella voce 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da realizzo.

Il realizzo di partecipazioni immobilizzate è conseguente al cambiamento di destinazione economica del bene. Pertanto rappresenta normalmente un evento eccezionale della gestione.

L'utile o la perdita che discende dall'operazione deve essere rilevata tra i proventi o gli oneri straordinari, in quanto evento caratterizzato non solo da eccezionalità, ma anche da estraneità all'attività ordinaria della società.

Le spese relative alla cessione di partecipazioni (spese per bolli, registrazione ecc.) seguono la sorte, come rilevazione in bilancio, dell'iscrizione dell'utile o della perdita da realizzo delle partecipazioni.

La svalutazione di partecipazioni immobilizzate per effetto di durevole riduzione di valore rispetto al costo deve essere iscritta nel gruppo D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, conto 19) svalutazioni, voce a) di partecipazioni.

Il ripristino di valore nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza una partecipazione immobilizzata, deve

essere iscritta nel gruppo D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, conto 18) rivalutazioni, voce a) partecipazioni.

Per l'iscrizione in bilancio delle partecipazioni in società controllate e collegate valutate con il metodo del patrimonio netto si rinvia al Principio contabile 21.

3. La valutazione al costo delle partecipazioni immobilizzate

3.1. Il criterio del costo e il suo significato

Per costo s'intende l'onere sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli oneri accessori.

Gli oneri accessori sono costituiti di solito da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, ossia commissioni e spese, imposte di bollo, ecc. Possono comprendere, nel caso d'acquisto di pacchetti significativi, costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e/o di convenienza all'acquisto. Eventuali interessi passivi corrisposti a fronte di una dilazione di pagamento non possono essere considerati oneri accessori.

3.2. Gli aumenti di capitale a pagamento e gratuiti, le riduzioni di capitale. I diritti d'opzione

Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto e versato dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata deve essere aumentato dall'importo corrispondente al costo sostenuto per la sottoscrizione delle nuove azioni.

Il diritto di opzione rappresenta la facoltà di sottoscrivere nuovi titoli proporzionalmente a quanto già detenuto; esso può essere utilizzato direttamente, venduto o abbandonato. Nel caso di aumenti gratuiti del capitale della partecipata, questi non comportano alcun onere, né modificano la percentuale di partecipazione; conseguentemente non si deve procedere ad alcuna variazione nel valore della partecipazione.

Poiché le azioni gratuite, a costo zero, si sommano numericamente a quelle già in carico, il costo unitario medio si riduce.

Le azioni gratuite relative ad azioni classificabili come partecipazioni immobilizzate non vanno perciò rilevate come utile, in quanto esse aumentano il numero delle azioni senza modificare l'interessenza del percipiente. Nella nota integrativa si deve dare informazione sull'operazione (ossia aumento del capitale e modalità, azioni o quote gratuite assegnate, modalità di iscrizione in bilancio).

Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite si deve procedere a corrispondente riduzione nel valore della partecipazione.

Nel caso di aumenti del capitale deliberati a seguito di riduzione del capitale per perdite, si deve procedere dapprima alla riduzione del valore della partecipazione, quindi al ripristino del valore della stessa partecipazione in misura corrispondente all'aumento del capitale eseguito.

Un metodo non inusuale con il quale si può realizzare un aumento di capitale in una partecipata è costituito dalla rinuncia ad un credito vantato dal socio nei confronti della partecipata. In questo caso la contropartita dell'annullamento, totale o parziale, del credito in capo al socio va ad aumentare il valore della partecipazione.

Se la rinuncia al credito costituisce versamento a fondo perduto, anziché aumento di capitale, non muta la sua contabilizzazione, ossia incremento della partecipazione in capo al socio ed accrescimento del patrimonio della partecipata.

La rinuncia del credito può, invece, essere originata dalla necessità di coprire perdite della partecipata. In questo caso si tratta, in sostanza, di un apporto di capitale che il percettore dovrebbe imputare ad incremento patrimoniale, da utilizzarsi, appunto, per neutralizzare le perdite sofferte. In capo al socio, la contropartita dell'annullamento del credito costituisce un costo d'esercizio, da classificarsi come svalutazione di partecipazione (voce D.19.a del conto economico). Questo trattamento contabile equivale a rilevare un incremento nel valore della partecipazione e alla contestuale svalutazione dello stesso; se ne ricorrono i motivi si deve operare un'ulteriore svalutazione per la perdita durevole del valore residuo della partecipazione.

Qualora la rinuncia al credito sia superiore alle perdite sofferte dalla partecipata, essa costituisce aumento di capitale (o versamento a fondo perduto, secondo i casi) solo per la parte eccedente.

In tutti i casi sopra esposti, il nuovo valore contabile della partecipazione va assoggettato al processo di valutazione trattato nel seguito di questo documento.

I diritti d'opzione rappresentano un valore delle azioni o delle quote di una società acquistate in sede di aumento del capitale di partecipazione immobilizzate; essi devono essere rilevati in contabilità e in bilancio al costo d'acquisto.

L'assegnazione del diritto gratuito di opzione non genera un utile per il percipiente.

Peraltro i diritti d'opzione costituiscono una parte del valore delle azioni; ne segue che, dopo la delibera di aumento del capitale sociale il valore di ogni azione, il quale incorpora gratuitamente uno o più diritti d'opzione, deve intendersi suddiviso tra valore dell'azione al netto del diritto d'opzione e valore del diritto medesimo.

La separazione del valore dell'investimento per attribuirne una parte ai diritti di opzione va effettuata in proporzione ai valori di mercato delle azioni e dei diritti di opzione alla data in cui i diritti sono ricevuti. In altri termini, il valore di borsa delle azioni deve essere quello determinatosi successivamente alla emissione dei diritti. La suddivisione all'interno del valore del titolo si effettua extracontabilmente.

Se il diritto di opzione viene venduto la differenza tra l'ammontare ricavato ed il costo in precedenza determinato rappresenta l'utile o la perdita che deve essere rilevato nel conto economico; se il diritto di opzione scade, il costo del diritto va rilevato (quale perdita) nel conto economico.

Nessun addebito o accredito va effettuato al conto economico nel caso di conversione in azioni di obbligazioni convertibili.

3.3. Il costo nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate non qualificate

Il costo è il criterio di valutazione unico e, in linea di principio, costante nel tempo da adottare per le partecipazioni immobilizzate non qualificate.

Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto di una partecipazione immobilizzata non qualificata deve essere mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi, a meno che si verifichi una perdita durevole di valore, oppure venga deciso il cambiamento, in tutto o in parte, di destinazione economica e vi siano i presupposti per l'adozione di un valore minore.

Infatti nel primo caso, trattandosi di investimenti destinati a mantenere immutata per i periodi successivi la loro funzione economica, non v'è ragione di rettificare il costo, svalutando di conseguenza la partecipazione, a causa di un risultato negativo della partecipata ritenuto a carattere temporaneo.

3.4. Il costo nella valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

Le partecipazioni in società controllate e collegate possono essere valutate, secondo la disciplina civilistica in via alternativa come segue:

- con il criterio del costo;
- con il metodo del patrimonio netto.

Il criterio del costo secondo i principi contabili è trattato in questo paragrafo, mentre per il metodo del patrimonio netto si rinvia al Principio contabile 21.

Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto di una partecipazione in società controllata e/o collegata deve essere mantenuto, in linea di principio, nei bilanci dei successivi esercizi, a meno che si verifichi una perdita duratura di valore, oppure venga deciso il cambiamento di destinazione della partecipazione, ossia da immobilizzata a non immobilizzata, e vi siano i presupposti per rettificare in meno il costo, oppure venga deciso di adottare il metodo del patrimonio netto.

In ogni caso il criterio del costo deve essere posto, alla fine di ogni esercizio, a raffronto con il valore risultante dall'adozione alla medesima data del metodo del patrimonio netto, nell'ipotesi in cui l'impresa sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, oppure al valore corrispondente alla frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, qualora non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Nel caso in cui dal raffronto emerga che il valore della partecipazione è inferiore al costo, non v'è obbligo di svalutare la partecipazione, rettificando il valore di costo, se non si è verificata una perdita durevole di valore.

L'organo amministrativo della società partecipante deve tuttavia motivare la differenza nella nota integrativa, ossia deve indicare in modo preciso e puntuale: la ragione per cui la partecipazione è iscritta in bilancio al costo allorché questo esprime un valore superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata (nel caso in cui la partecipante non sia obbligata a predisporre il bilancio consolidato), ovvero superiore a quello derivante dall'adozione del metodo del patrimonio netto (nel caso in cui la partecipante sia obbligata a redigere il bilancio consolidato), nonché l'ammontare della differenza tra il costo e il criterio di raffronto utilizzato.

Poiché la facoltà concessa dalla disciplina civilistica di utilizzare in modo costante il criterio del costo non deve portare l'organo amministrativo a comportamenti arbitrari, l'eccedenza del costo d'acquisto rispetto al valore netto contabile della partecipazione può essere motivata solo: o dalla esistenza nel bilancio della partecipata di beni con valori correnti delle immobilizzazioni materiali superiori a quelli contabili e/o di un avviamento basato su una ragionevole aspettativa di futuri sovraredditi, ossia da un capitale economico della partecipata superiore al capitale di funzionamento della stessa; oppure da perdita d'esercizio della partecipata ritenuta temporanea.

Se invece la differenza tra il costo d'acquisto e la quota di pertinenza del patrimonio netto contabile della partecipata dipendesse da un acquisto malaccorto o sbagliato, oppure i maggior valori dei beni e/o l'avviamento risultassero nel frattempo ridotti o annullati, oppure si fosse in presenza di perdite durevoli di valore, si deve procedere alla svalutazione della partecipazione.

La svalutazione va rilevata in conto economico, (voce D.19.a).

3.5. I limiti del costo per le imprese controllate e collegate

Il criterio di valutazione per principio più corretto per le partecipazioni in società controllate e collegate è rappresentato dal metodo del patrimonio netto, in quanto queste

partecipazioni sono possedute non solo allo scopo di trarre i frutti diretti dell'investimento (i dividendi), ma soprattutto, sul piano quantitativo, per la cointeressenza al risultato d'esercizio e alla consistenza patrimoniale della partecipata e, sul piano gestionale, per la possibilità di influire in modo dominante (società controllata), oppure in modo notevole (società collegata), sulle decisioni della partecipata.

Per queste partecipazioni il criterio del costo ha dei limiti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta dalla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, in quanto reca con sé un valore svincolato dall'andamento della gestione della partecipata. Infatti il criterio del costo non consente di seguire la dinamica del valore della partecipazione in sincronia con la dinamica del patrimonio netto della partecipata.

Si raccomanda perciò di utilizzare per le partecipazioni in società controllate e collegate il metodo del patrimonio netto.

Il criterio del costo si applica invece, comunque, nei seguenti casi:

- se vi sono elementi che condizionano in modo rilevante la partecipazione (ad esempio il rimpatrio dei capitali investiti e dei dividendi), oppure situazioni di natura politica, che limitano di fatto l'influenza significativa nella gestione della partecipata;
- se il controllo effettivo, diretto o indiretto, da parte della partecipante è di fatto limitato da particolari situazioni, quali ad esempio il fallimento, l'amministrazione controllata o la liquidazione, ecc. In questi casi si pone altresì il problema se sia necessario svalutare il valore di carico della partecipazione.

3.6. La svalutazione rispetto al costo d'acquisto: la perdita durevole di valore

Se è prescelto per la valutazione delle partecipazioni immobilizzate (controllate e collegate, come pure partecipazioni non qualificate immobilizzate) il criterio del costo questo non può essere mantenuto, a sensi dell'art. 2426 cod. civ. nell'ipotesi di perdita di valore della partecipazione con carattere durevole.

Né il testo della legge (art. 2426 cod. civ.) né la relazione che la accompagna forniscono compiute definizioni dei concetti di *perdita di valore* e di *durevolezza*. Poiché interpretazioni diverse di tali espressioni possono condurre a svalutare, o meno, il valore di carico di una partecipazione considerata l'esigenza che i criteri di valutazione non siano arbitrari e siano al tempo stesso, di uniforme applicazione — come si evince da più parti della relazione di accompagnamento dal D.Lgs. 127 — si ritiene necessaria una loro definizione.

Trattasi anzitutto di situazione che il compilatore del bilancio deve accertare in modo accurato, in quanto due sono i problemi ad essa connessi:

- 1) individuare il carattere duraturo della perdita di valore;
- 2) determinare quale deve essere il valore inferiore al costo, ovvero la misura della rettifica allo stesso.

Le ragioni originarie che inducono alla prima analisi sono da ascrivere alle condizioni economico-finanziarie della partecipata, ossia quando sulla base di riferimenti certi e costanti, sono accertate perdite d'esercizio non episodiche o temporanee, bensì strutturali tali cioè da intaccare la consistenza patrimoniale della partecipata.

Una perdita di valore, sovente, deriva da perdite d'esercizio significative riportate dalla partecipata, frequentemente accompagnate o provocate da situazioni negative interne all'impresa stessa o esterne ad essa, oppure da una combinazione di fattori interni ed esterni.

Esempi di situazioni interne dall'impresa che possono condurre ad una perdita di valore possono essere: perdite operative divenute fisiologiche, derivanti da una struttura economica del ciclo costi/ricavi che cessa di essere remunerativa; eccesso di costi fissi, non riducibili nel breve periodo, rispetto al volume d'affari; obsolescenza tecnologica degli impianti o dei

processi produttivi dell'impresa; un perdurante stato di tensione finanziaria al quale non si possa porre rimedio e che divenga eccessivamente oneroso per l'azienda.

Esempi di fattori esterni all'azienda possono invece essere: crisi del mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento dello stesso in direzione opposta a quella utile dall'impresa; sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato dall'adeguamento dei costi di produzione e vendita; nuove leggi e regolamentazione che incidono negativamente sulla redditività dell'impresa; perdita di quote di mercato a favore di imprese concorrenti; abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa a favore di prodotti alternativi.

Un ulteriore riferimento per l'applicazione della "perdita di valore" si ha allorché ci si rende conto che l'avviamento pagato in sede di acquisizione di azienda presenta un valore minore o, addirittura, si è azzerato.

In conclusione una perdita di valore è *durevole* quando fondatamente non si prevede che le ragioni che la hanno causata possono essere rimosse in un breve arco temporale, cioè in un periodo così breve da permettere di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili. Quindi, una perdita di valore è *durevole* perché non è ragionevolmente *dimostrabile* che nel breve periodo la società partecipata possa sovvertirla mediante positivi risultati economici.

Se invece la partecipata ha predisposto piani e programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico finanziario e di redditività, con caratteristiche tali da far fondatamente ritenere che la perdita ha carattere contingente, questa può definirsi *non durevole*. Affinché ciò sia ammissibile, tuttavia, per non violare il postulato della prudenza nella formazione del bilancio (si veda il Principio contabile 11), i piani e programmi devono avere caratteristiche di:

- concretezza;
- ragionevole possibilità di realizzazione (tecnica, economica, finanziaria);
- brevità di attuazione.

Inoltre si ritiene necessario che i piani e i programmi operativi presentino le seguenti caratteristiche: *a)* risultino da deliberazioni degli organi societari; *b)* siano analitici così da individuare con precisione gli elementi di intervento e i benefici (qualificati in termini economici) che da essi si attendono; *c)* definiscano in modo esplicito il tempo entro cui il recupero dell'equilibrio economico è atteso, che deve collocarsi comunque nell'arco di esercizi futuri molto ravvicinati. In particolare, l'elemento tempo è di grande importanza, in quanto la capacità di formulare previsioni attendibili diminuisce tanto più rapidamente quanto più esse si collocano nel futuro.

Se gli organi amministrativi della partecipata, trovandosi nella possibilità sopra descritta, considerano la perdita di valore non *durevole*, debbono dare esplicita illustrazione nella nota integrativa, indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione nel tempo atteso per il recupero della perdita.

Non si ritiene ammissibile, al contrario, che la perdita di valore sofferta da una partecipazione sia considerata non *durevole* sulla semplice base di ipotesi generiche di recupero o di consistenza dei valori patrimoniali. Tale comportamento, nei fatti, è assimilabile ad un puro rinvio del riconoscimento della perdita che, per il richiamo postulato della prudenza e per quello della competenza, non è accettabile.

Per i titoli quotati non può essere considerato motivo di abbattimento del costo un improvviso e generalizzato ribasso del valore di borsa; questo può costituire peraltro un primo elemento segnaletico di un'eventuale perdita *durevole* di valore.

Il ribasso dei corsi, ovvero un valore inferiore al valore di bilancio della partecipazione, non costituisce perciò *tout court* obbligo di svalutazione.

Infatti la disciplina civilistica per le partecipazioni immobilizzate, diversamente dalle partecipazioni appartenenti all'attivo circolante, per i quali è prevista l'adozione a fine esercizio del minore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, non prevede il richiamo a quest'ultimo principio¹². L'unico riferimento per svalutare una partecipazione immobilizzata è rappresentato da una perdita permanente di valore; in tal caso incorre l'obbligo della riduzione di valore.

I riferimenti per considerare la perdita di valore durevole devono essere:

- per le partecipazioni immobilizzate quotate, un significativo ribasso nel listino che storicamente ha espresso un carattere di persistenza temporale, unito a negative condizioni economico-finanziarie della partecipata, che fanno fondatamente ritenere non possibile un'inversione di tendenza;

- per le partecipazioni immobilizzate non quotate, ovvero per quelle per le quali non è disponibile un valore di mercato, vanno utilizzati tutti i dati e le informazioni di cui si può venire a conoscenza allo scopo di accertare il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società emittente attraverso risultati d'esercizio negativi della società partecipata.

Gli anzidetti accertamenti devono essere effettuati anche per le partecipazioni quotate.

Nel caso in cui la partecipazione immobilizzata sia acquisita in sede di costituzione di questa, oppure in sede di inizio di attività, e tale società nella fase di avvio relativo al primo esercizio consegua perdite, anche consistenti, è possibile non svalutare la partecipazione, in quanto la perdita non è da ritenere con carattere permanente, se dall'esercizio successivo si possano trarre indicazioni di positivo cambiamento in misura tale da ripianare le perdite precedenti e, comunque, i risultati e lo sviluppo dell'attività confermino i piani e i programmi aziendali.

Accertata in sede di formazione del bilancio la perdita durevole di valore della partecipazione, questo deve essere ridotto rettificando il costo storico per allinearlo al patrimonio netto della partecipata. Se si ritenesse che il patrimonio netto non esprima appropriatamente la perdita durevole di valore della partecipazione, questa deve essere iscritta ad un valore ulteriormente inferiore, fino addirittura ad azzerarla.

In quest'ultimo caso può rendersi necessario un accantonamento al passivo (voce B3) per poter far fronte per la quota di competenza alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata. Tale accantonamento non è necessario se la società partecipante che non sia unico azionista ha l'intenzione ed è in grado di rinunciare alla partecipazione.

La riduzione di valore rispetto al costo deve essere iscritta, come già precisato, in conto economico nel gruppo D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, punto 19) svalutazioni, voce a) di partecipazioni.

L'anzidetta rettifica di valore deve essere interamente imputata all'esercizio in cui è accertata.

Se, pur in presenza di perdita d'esercizio della partecipata, non si ritenga che ciò configuri una perdita durevole di valore della partecipata, si mantiene in bilancio il costo storico della partecipata. Nel caso in cui, per clausole contrattuali fra i soci o per altri motivi, la partecipante sia impegnata a ripianare le perdite sofferte dalla partecipata, si dovrà

¹² L'art. 18 del D.Lgs. n. 87/1992 relativo alla disciplina in Italia dei bilanci degli enti creditizi prevede la facoltà di adottare per i titoli immobilizzati il principio del minore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Questa previsione era pure contenuta nell'art. 35, punto 1 della IV Direttiva CEE, che l'Italia non ha accolto.

procedere a rilevare per competenza il relativo onere, con contropartita al Fondo per rischi e oneri (voce B.3 dello stato patrimoniale). Si sottolinea che, in questa fattispecie, le valutazioni degli organi amministrativi circa l'esistenza o meno di una perdita durevole di valore devono essere particolarmente accurate, prudenti e motivate.

Nonostante il codice civile non disponga specifiche informazioni sull'argomento si raccomanda che nella nota integrativa siano indicati:

- le ragioni per cui, nonostante il corso di borsa della partecipazione quotata sia sceso in misura consistente, oppure nel caso di partecipazione non quotata questa abbia conseguito una perdita d'esercizio, la società partecipante non ha svalutato la partecipazione;
- le ragioni, nel caso di perdite permanenti di valore, della adozione del valore inferiore al costo;
- l'ammontare della svalutazione;
- gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore.

Poiché la partecipazione, dopo l'intervenuta svalutazione è iscritta in bilancio al netto della rettifica, per comodità si suggerisce di annotare contabilmente o in via extracontabile le rettifiche, quale dato in memoria, nel caso in cui si dovesse in seguito procedere a rivalutare il titolo in precedenza svalutato. Diversamente si perde anche la ricostruzione dei valori utile per le indicazioni da riportare nella nota integrativa.

3.7. Il ripristino di valore

Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto l'organo amministrativo ad abbandonare il criterio del costo per assumere nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate, un valore inferiore, si deve procedere alla rivalutazione del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario.

Più precisamente, se l'impresa in un determinato esercizio ha svalutato una partecipazione immobilizzata, e se già nell'esercizio successivo sono cessate, in tutto o in parte, le cause della svalutazione, la medesima impresa in sede di formazione del bilancio deve ripristinare, in tutto o in parte, il valore iscritto in precedenza.

Il ripristino di valore può essere perciò parziale o totale rispetto al valore contabile precedente, con la conseguenza che, qualora le ragioni dell'originaria svalutazione vengano meno, anziché per intero in un unico momento, gradualmente in più esercizi successivi, il ripristino di valore dovrà essere attuato per l'ammontare corrispondente.

In ogni caso il processo di ripristino di valore non può superare il costo originario e può essere attuato solo in funzione del riassorbimento di svalutazioni effettuate obbligatoriamente in precedenza.

Il ripristino di valore, deve essere iscritto, come già precisato, nel conto economico nel gruppo D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, punto 18) rivalutazioni, voce a) partecipazioni.

3.8. Il cambiamento di destinazione

Le partecipazioni immobilizzate (partecipazioni in società controllate e collegate e partecipazioni in altre imprese immobilizzate) possono essere soggette durante il periodo di possesso da parte dell'impresa ad una destinazione economica, in tutto o in parte, diversa rispetto a quella attribuita in precedenza dall'organo di amministrazione; nel senso che una partecipazione, iscritta nel bilancio relativo al precedente esercizio tra le immobilizzazioni finanziarie, viene rilevata in sede di redazione del bilancio tra le attività non immobilizzate; oppure, al contrario, una partecipazione in precedenza classificata tra le attività finanziarie non immobilizzate viene iscritta tra le attività finanziarie immobilizzate.

Iniziamo dalla prima ipotesi.

Poiché la partecipazione è destinata alla negoziazione, deve essere valutata nello stesso esercizio in cui si procede al cambiamento di classificazione, con il criterio previsto per le attività finanziarie non immobilizzate.

Qualora, in corrispondenza al cambiamento di destinazione, il valore desumibile dell'andamento del mercato sia superiore al costo, deve essere mantenuto il valore di costo.

La seconda ipotesi, più rara, è rappresentata dal cambiamento di destinazione da partecipazione appartenente all'attivo circolante a partecipazione immobilizzata.

Ciò deriva da decisione presa dall'organo d'amministrazione di non negoziabilità futura della partecipazione, ovvero di mantenimento nel portafoglio dell'azienda detentrica; il cambiamento di destinazione non può in ogni caso costituire motivo per politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d'esercizio.

Quanto alla valutazione, poiché per effetto del cambiamento di destinazione, la partecipazione ha assunto la caratteristica di immobilizzazione finanziaria (per la quale il criterio di valutazione è il costo di acquisto, rettificato in diminuzione nell'ipotesi di perdita durevole di valore), il criterio da utilizzare è il costo.

In presenza di perdita durevole di valore si deve procedere alla svalutazione della partecipazione.

I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione del titolo devono essere indicati nella nota integrativa. Si richiamano in proposito i punti *f*) e *g*) del successivo paragrafo 5.

4. Le rivalutazioni delle partecipazioni immobilizzate

Le rivalutazioni trattate nel precedente paragrafo 3.7. consistono, come detto, nella "ripresa di valore", ossia nella ricostituzione, totale o parziale, del valore storico (costo o valore contabile) svalutato in precedenza.

Queste non vanno confuse con il processo di rivalutazione, ossia con una "nuova valutazione di carattere eccezionale" riguardante un bene o più beni o l'intero sistema dei valori di bilancio, che reca con sé l'abbandono del valore contabile o storico per iscrivere un valore diverso, più aggiornato, ossia un valore corrente.

Nel presente documento sono trattate solo le rivalutazioni nel bilancio d'esercizio. In particolare sono trattate le uniche rivalutazioni consentite dalla legge, ossia quelle previste e disciplinate da disposizioni normative, a carattere speciale.

Non sono trattate le rivalutazioni nell'ambito di bilanci straordinari redatti in occasione di operazioni straordinarie (es. fusioni, conferimenti, cessioni d'azienda o di rami d'azienda).

4.1. Le rivalutazioni previste da leggi speciali

Riguardano le rivalutazioni previste e disciplinate da leggi specifiche, emanate allo scopo di consentire o obbligare le imprese a rivedere, ovvero ad aggiornare, i valori relativi ad alcune poste contabili, divenuti non espressivi per effetto della perdita di valore della moneta in misura consistente.

Queste rivalutazioni possono essere eseguite solo in virtù di apposita legge speciale.

Nel caso di rivalutazione delle partecipazioni immobilizzate bisogna distinguere tra:

a) rivalutazione di partecipazione immobilizzata eseguita a seguito della rivalutazione di beni da parte della società partecipata;

b) rivalutazioni di partecipazione immobilizzata eseguita in assenza di rivalutazione di beni da parte della società partecipata.

Nel caso *a*) la rivalutazione effettuata dalla partecipata riguarda in genere in via prevalente le immobilizzazioni materiali, avvalendosi di perizie di esperti indipendenti.

Il valore rivalutato tende ad allinearsi al valore corrente dei beni, ma non può in ogni caso superare il valore d'uso degli stessi, come definito nel Principio contabile 16 *Le immobilizzazioni materiali* tenuto conto degli effetti fiscali.

Per quanto riguarda la partecipazione la rivalutazione può effettuarsi nei limiti della frazione del maggior valore del patrimonio netto della partecipata di spettanza della partecipante.

Nel caso *b*) la rivalutazione della partecipazione prevista dalle leggi speciali non è conseguente alla rivalutazione prevista da medesime leggi per i beni della società partecipata. La fattispecie in oggetto configura la situazione in cui il valore della partecipazione, dopo la rivalutazione, è superiore al valore del patrimonio netto contabile della partecipata.

In questa circostanza la rivalutazione della partecipazione è eseguibile per un importo non superiore alla frazione del maggior valore del patrimonio netto della partecipata che sarebbe derivato nel caso in cui la società partecipante avesse seguito rivalutazione su beni rivalutabili a sensi della legge speciale.

Nessun'altra ragione, ivi compresi eventuali maggiori corsi di borsa delle azioni, può giustificare l'anzidetto limite superiore.

L'eseguita rivalutazione deve avere contropartita contabile nella "riserva da rivalutazione monetaria"; inoltre l'effetto della rivalutazione deve essere evidenziato nella nota integrativa.

Nel caso in cui le leggi di rivalutazione prevedano la facoltà di mantenere la relativa riserva di rivalutazione in condizioni di sospensione d'imposta, se questa non viene distribuita e la tassazione è indipendente dall'alienazione dei cespiti a cui la rivalutazione si riferisce, le imposte sulla rivalutazione possono non essere stanziare nel bilancio della partecipata se gli organi amministrativi prevedono che tale tassazione verrà posticipata indefinitamente. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che modificano i piani originari e che determinano il pagamento delle imposte, esse vanno immediatamente stanziare in bilancio. Di tutto ciò bisogna dare evidenza nella nota integrativa della partecipante.

La riserva di rivalutazione può essere utilizzata per la copertura di perdite d'esercizio; come pure, qualora i beni oggetto di rivalutazione partecipano ancora al processo della produzione economica dell'azienda, per aumenti gratuiti di capitale.

4.2. Le rivalutazioni economiche (non ai sensi di leggi speciali)

Le rivalutazioni economiche per principio generale sono vietate alla disciplina civilistica.

Infatti il D.Lgs. n. 127/1991 di recepimento della IV Direttiva Comunitaria in Italia non ha esercitato la facoltà concessa dall'art. 33, punto *c*), in base alla quale le immobilizzazioni finanziarie nella formazione del bilancio d'esercizio possono essere iscritte al valore corrente.

5. Le informazioni (complementari) da inserire nella nota integrativa

Le informazioni richieste negli artt. 2426 e 2427 cod. civ. devono essere integrate sul piano della tecnica, in applicazione di corretti principi contabili.

In tal senso la nota integrativa deve fornire le seguenti informazioni:

a) il criterio di valutazione adottato per le partecipazioni immobilizzate;

b) l'elenco delle partecipazioni (immobilizzate), possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio o il

corrispondente credito, l'ammontare delle riserve di utili o di capitale soggetto a restituzioni o vincoli o in sospensione d'imposta;

c) i movimenti delle partecipazioni immobilizzate, specificando: il costo, le precedenti svalutazioni e rivalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le svalutazioni o le rivalutazioni effettuate nell'esercizio;

d) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile nel caso in cui tra queste siano compresi valori generati da partecipazioni immobilizzate;

e) l'ammontare dei proventi da partecipazioni (immobilizzate) di cui alla voce 15) del conto economico, diversi da dividendi;

f) gli ammontari significativi dei saldi e delle operazioni compiute con consociate;

g) l'eventuale restrizione alla disponibilità di partecipazioni (immobilizzate);

h) l'esistenza di diritti d'opzione, privilegi, ecc. ..., su partecipazioni (immobilizzate);

i) la ragione per cui la partecipazione è iscritta in bilancio al costo allorché questo esprima un valore superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata (nel caso in cui la partecipante non sia obbligata a redigere il bilancio), ovvero superiore a quello deviante dall'adozione del metodo del patrimonio netto (nel caso in cui la partecipante sia obbligata a redigere il bilancio consolidato), nonché la differenza tra il costo e il criterio di raffronto utilizzato;

l) le partecipazioni, con il relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni;

m) se il cambiamento nella classificazione ha comportato, di riflesso, l'adozione di un criterio di valutazione diverso rispetto all'esercizio precedente, deve essere indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, ossia la differenza quantitativa originata dal cambiamento nella valutazione;

n) nel caso di "ripristino di valore" occorre indicare l'ammontare della ripresa di valore e la ragione;

o) nel caso di "perdita durevole" di valore della partecipazione (immobilizzata) le ragioni dell'adozione del valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore;

p) nel caso di eseguita rivalutazione ai sensi di leggi speciali su partecipazioni (immobilizzate) occorre indicare la legge relativa, l'ammontare della rivalutazione, il trattamento contabile della riserva da rivalutazione, suoi utilizzi e restrizioni all'utilizzo. Se la tassazione della riserva di rivalutazione è soggetta alla condizione sospensiva della sua distribuzione e la tassazione di tale riserva sia indipendente dall'alienazione dei cespiti ai quali la rivalutazione si riferisce, qualora non siano accantonate imposte, gli organi amministrativi debbono dichiarare che la distribuzione sarà differita a tempo indefinito;

q) informazioni su operazioni di aumento di capitale (a pagamento o gratuito) deliberate dalla società partecipata, sue modalità, decisioni e conseguenze per la partecipante;

r) la indisponibilità, o meno, della riserva per azioni proprie in portafoglio e le relative ragioni;

s) l'ammontare degli utili o delle perdite derivanti da alienazione di azioni proprie e i conti nei quali questi sono rilevati.

6. Informazioni da inserire nella relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione, in conformità al disposto dell'art. 2428 cod. civ., deve contenere le seguenti informazioni riguardanti le partecipazioni (immobilizzate):

a) l'andamento della società con riferimento all'attività svolta attraverso le società controllate, indicando i dati più significativi relativi agli investimenti, ai costi, ai prezzi;

b) i rapporti, in termini qualitativi e quantitativi (patrimoniali, finanziari ed economici), che si siano riflessi nel bilancio in modo esplicito, o meno, con le società controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché, con quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento¹³; in sintesi i rapporti con le società del "gruppo";

c) informazioni concernenti le azioni proprie e/o della controllante acquistate o vendute, con l'indicazione dei corrispettivi e delle ragioni dell'acquisto o della vendita;

d) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

e) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, ne corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

III. Azioni proprie

1. Definizione e classificazione

Sono azioni proprie quelle acquistate dalla società emittente mediante utili conseguiti in conformità al disposto dell'art. 2357, oppure aggiunte ai sensi dell'art. 2357-*bis* cod. civ.

Esse possono essere acquistate ai fini di un successivo annullamento per riduzione del capitale sociale (la cui operazione non soggiace alle limitazioni contenute nell'art. 2357), oppure per rivenderle sul mercato, detenendole nel frattempo in portafoglio per un periodo più o meno lungo.

In conformità al disposto dell'art. 2424 le azioni proprie devono essere iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni, nel gruppo B.III *Immobilizzazioni finanziarie*, voce n. 4, oppure nel gruppo C.III *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*, voce n. 5, avuto riguardo alla destinazione attribuita.

Devono essere iscritte nel primo gruppo le azioni proprie per le quali l'organo di amministrazione, per politica della società per ragioni di mercato, ha assunto la decisione di mantenerle a lungo nel portafoglio o comunque per un periodo di tempo superiore all'esercizio; mentre, devono essere iscritte nel secondo gruppo le azioni proprie acquistate per essere rivendute entro breve termine, ossia entro il successivo esercizio.

Nella voce, accanto al valore contabile delle azioni proprie, deve essere indicato, in conformità al disposto dell'art. 2424, il valore nominale complessivo.

¹³ A questa informativa va aggiunta – per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali - quella riferita alle parti correlate come definite ai sensi dell'art. 2391-*bis*.

Si ricorda che tale articolo prevede che: "Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea".

Al momento della iscrizione delle azioni proprie dell'attivo dello stato patrimoniale deve essere parimenti iscritta, in conformità al disposto degli artt. 2357-ter e 2424, nel passivo nell'ambito del gruppo Patrimonio Netto, quale contropartita di pari ammontare, la voce A.V. *Riserva per azioni proprie in portafoglio*.

Analogamente, nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall'art. 2359-bis, comma 3 cod. civ., tenendo anche conto delle azioni o quote possedute dalla controllante stessa e dalle società da essa controllate, in contropartita dell'importo iscritto nell'attivo deve essere iscritta tra i conti del patrimonio netto la voce “riserva per azioni dell'impresa controllante in portafoglio”.

La formazione della riserva per azioni proprie deve essere — come detto — concomitante all'acquisto delle azioni stesse. Di conseguenza, nel caso in cui l'assemblea avesse deliberato, a sensi dell'art. 2357 cod. civ., l'acquisto di azioni proprie, ma l'organo amministrativo non avesse ancora dato esecuzione, nel senso che le azioni non fossero state ancora acquistate, l'importo destinato a tale operazione (quale utili conseguiti o riserve disponibili) non può essere accantonato nella “riserva per azioni proprie in portafoglio”, bensì nella voce “altre riserve” con denominazione apposita (riserva acquisto azioni proprie).

Le azioni proprie ricevute nel caso di aumento gratuito del proprio capitale sociale si computano solo per il numero, ma non per il loro valore. Ne segue che il valore iscritto in bilancio delle azioni proprie in portafoglio (e della riserva per azioni proprie) rimane invariato; mentre l'operazione genera una riduzione del costo unitario delle azioni o quote.

La “riserva azioni proprie in portafoglio” è indisponibile e deve essere mantenuta fino a che le azioni non siano annullate o alienate.

Secondo la dottrina prevalente la riserva azioni proprie in portafoglio, sebbene sia classificata nello schema di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 cod. civ. nell'ambito del patrimonio netto, non può essere considerata una riserva in senso proprio; ossia una componente del netto (infatti non può essere utilizzata a copertura di perdite), bensì quale mera contropartita contabile delle azioni proprie iscritte nell'attivo.

2. Iscrizione in bilancio e valutazione

Le azioni proprie devono essere iscritte in bilancio al costo d'acquisto. Non si ritiene applicabile il metodo del patrimonio netto, in quanto esso è previsto dalla disciplina civilistica per le società controllate e collegate.

Le azioni proprie, dopo l'acquisto, possono essere o annullate o realizzate, oppure mantenute in portafoglio per uno o più esercizi.

Annullamento

Nel caso in cui le azioni proprie in portafoglio siano annullate per effetto della riduzione del capitale sociale dal confronto tra il valore al quale sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e il valore nominale delle azioni stesse (ossia la corrispondente parte del capitale sociale) possono derivare tre differenti situazioni: il valore di bilancio delle azioni proprie è uguale, o maggiore, o minore del valore nominale.

Nel primo caso (valore azioni proprie = valore nominale azioni annullate) l'operazione di annullamento genera, quale effetto, l'eliminazione del valore iscritto all'attivo e, per importo corrispondente, la riduzione del capitale, la riserva azioni proprie in portafoglio diviene libera e interamente disponibile.

Nel secondo caso (valore azioni proprie maggiore del valore nominale azioni annullate) la differenza deve essere coperta mediante la riduzione, per somma corrispondente, di riserva

disponibile (es. riserva straordinaria), dopo aver azzerato la riserva azioni proprie in portafoglio.

Nel terzo caso (valore azioni proprie minore del valore nominale delle azioni annullate) la differenza genera, in aggiunta alla libera disponibilità della riserva azioni proprie, una ulteriore riserva anch'essa disponibile.

In conclusione, preso atto del tipo di operazione, l'eventuale differenza, positiva o negativa, non concorre alla determinazione del reddito d'esercizio, bensì modifica il patrimonio netto dell'impresa.

Realizzo

Nel caso di realizzo di azioni proprie la differenza tra il valore a cui queste sono iscritte in bilancio e il prezzo di vendita genera un componente (positivo o negativo) di reddito; questo deve essere iscritto nel conto economico nel gruppo *C. Proventi e oneri finanziari*.

Ovviamente nel momento in cui si verifica il realizzo la riserva per azioni proprie in portafoglio diventa disponibile.

Valutazioni

La disciplina civilistica non detta alcuna disposizione sulla valutazione delle azioni proprie.

In mancanza di specifiche disposizioni normative i principi contabili, considerata la loro funzione integrativa di natura tecnica rispetto alla legge indicano quanto segue¹⁴.

Ai fini della valutazione a fine esercizio delle azioni proprie occorre distinguere, avuto riguardo alle determinazioni dell'organo amministrativo, se appartengono alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie, oppure dell'attivo circolante, ovvero se sono state acquistate per essere mantenute in portafoglio a lungo, oppure per essere rivedute entro breve termine.

Nel primo caso il prezzo a cui le azioni proprie sono state acquistate deve essere ridotto solo nel caso in cui si sia in presenza di perdita di valore durevole, così come disposto dall'art. 2426, n. 3, riscontrabile nel patrimonio netto della società emittente (ad es. ripetute perdite d'esercizio, oppure delibera/e di riduzione del capitale).

L'importo della operata svalutazione deve essere iscritto nel conto economico nel gruppo *D Rettifiche di valore di attività finanziarie* e, in corrispondenza, per pari ammontare si rende disponibile la riserva azioni proprie in portafoglio.

Nel secondo caso le azioni proprie, qualora ne ricorrano le condizioni (vedasi in proposito il paragrafo 7.2 relativo ai titoli), devono essere iscritte in bilancio anziché al costo, al valore minore espresso dal "valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato", previsto dall'art. 2426, n. 9 cod. civ.

L'importo della operata svalutazione deve essere iscritto nel conto economico nel gruppo *D Rettifiche di valore di attività finanziarie* e in corrispondenza, per pari ammontare si rende disponibile la riserva azioni proprie in portafoglio.

Qualora, in seguito, vengano meno i motivi della operata svalutazione occorre procedere, ai sensi dell'art. 2425, punto 3, al "ripristino di valore", ovvero la rivalutazione delle azioni proprie in portafoglio fino alla concorrenza, al massimo, del costo.

¹⁴ La dottrina economica e giuridica non si è espressa con orientamenti uniformi sul problema della valutazione delle azioni proprie. Quanto alla giurisprudenza si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, del 15.2/03.09.1996 n. 8048.

Titoli e partecipazioni

Il ripristino di valore deve essere iscritto nel conto economico nel gruppo D *Rettifiche di valore di attività finanziarie* e, al tempo stesso, si deve ricostituire, per ammontare corrispondente la riserva azioni proprie in portafoglio.